IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE PRIMA

cosi composto:

d.ssa Franca Mangano Presidente

d.ssa Luciana Sangiovannni Giudice

d.ssa Carmela Chiara Palermo Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SFNTFN7A

nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg, 38542/2014 promossa da:

(...) con il patrocinio dell'avv.to (...), con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio del difensore;

RICORRENTE

contro

(...), con il patrocinio dell'avv.to (...), con elezione di domicilio in Roma, presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

E con l'intervento del P.M.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 giugno 2014 (...) chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, in data 14 maggio 2006, con la signora (...), alla seguente condizione: "condannare la signora (...) al versamento di un assegno mensile pari ad Euro 300,00 in favore del signor (...) a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare per i motivi esposti in narrativa da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia; condannare la resistente al pagamento di spese, onorarie diritti del presente giudizio"-

Si costituiva in giudizio la signora (...) aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente chiedendo di rigettare la domanda di assegno divorzile formulata dal ricorrente; 2) determinare, con decorrenza dalla domanda, in euro 300,00 mensili l'assegno divorzile in favore della Signora (...); 3) con vittoria di spese, competente ed onorari della presente procedura.

In data 5.2.2015 (a seguito di un mero rinvio) si teneva l'udienza presidenziale e con ordinanza pronunciata in udienza, il Presidente f.f. manteneva fermi i provvedimenti della separazione e rinviava la causa all'udienza al 29 settembre 2015.

La causa è stata istruita documentalmente.

All'udienza del 17 gennaio 2017 il giudice riservava la decisione al Collegio, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

1. Le parti hanno chiesto al Tribunale di Roma la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in data 14 maggio 2006, secondo la documentazione prodotta, sono separati legalmente in virtù di separazione pronunciata dal Tribunale di Roma con sentenza in data 29.4.2011 La separazione dei coniugi risulta caratterizzata dalla mancanza di coabitatone e convivenza, da presumersi ininterrotta non essendo stata formulata la relativa eccezione, duri da oltre un anno e che non sia possibile deostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, dato il tempo trascorso; ritenuto, pertanto, che ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n.

2. Entrambe le parti hanno richiesto il riconoscimento di un assegno divorzile.

In ordine alla domanda di assegno divorzile, abbandonata la originaria tesi che individuava i presupposti dell'assegno divorzile nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dèi coniugi), risarcirono (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativo (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), l'orientamento giurisprudenziale affermatosi (Cass. SU 29.11.1990 n. 11490 Ff91 col 67; Casa. I 12/7/2007, n. 15610; Cass. I, 28/2/2007 n. 4764) ricollega il riconoscimento dell'assegno esclusivamente alla accertata inadequatezza dei mezzi economici di cui dispone il coniuge ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale). Solo ove tale accertamento della predetta cd unica circostanza attributiva risulti di segno positivo, soccorrono ai fini della determinazione del quantum, gli altri criteri indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale cd economico di ciascuno alla conduzione familiare cd alla formazione del patrimonio, reddito di entrambi, durata del rapporto di coniugio e ragioni della decisione (cfr. ex multis Cass. 4809/1998). E da ultimo, Cass. n. 11504 del 10.5.2017, secondo cui "il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, come costituito dall'art. 10 della L. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto): una prima fase, concernente l'an debeatur" informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "persone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorale fatto valere dal l'ex coniuge richiedente; una seconda fase, riguardante il "quantum debeatur", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.) che investe soltanto la determinatone dell'importo dell'assegno stesso". Ebbene va rilevato sul punto che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio diretto a suffragare resistenza dei presupposti necessari al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile. Ed invero, il ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio di fornire elementi al giudice per comprovare la situazione economica attuale, e consequentemente la sua impossidenza o inadeguatezza di redditi e sostanza. Il ricorrente, in particolare, non ha adempiuto in maniera completa all'ordine di produzione richiesto dal giudice con ordinanza all'udienza del giorno 8.3.2016, limitandosi a produrre un estratto conto parziale dal marzo al dicembre 2016. Sul punto, va rilevato che il ricorrente non ha neanche ha chiarito come mai nell'intestazione del conto è indicato quale indirizzo del ricorrente stesso quella della società ove prestava attività lavorativa (circostanza non contestata). Quanto alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata in data 4.1.2017 a parte l'estrema genericità del relativo contenuto va rilevato, per un verso, che essa risale al 2014 e quindi non è rappresentativa della condizione attuale del ricorrente e, per altro verso, che per l'anno 2013 riporta un reddito di euro 6400 annuale pressoché equivalente al reddito dichiarato dalla resistente. Da ultimo, va rilevato che il ricorrente è in età pensionabile (essendo nato nel 1945) ma nulla ha prodotto in ordine all'eventuale rigetto di domanda di pensione (o di vecchiaia o collegata alla precedente attività lavorativa).

Alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere probatorio diretto a suffragare l'esistenza dei presupposti necessaria al riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e, pertanto, la relativa domanda va rigettata.

Quanto alla resistente va rilevato sebbene nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio in data 10.11.2015 dichiarasse di non svolgere alcun attività e di non percepire reddito risulta che per l'anno 2015 ha dichiarato un reddito di euro 6400 circa complessivi e per l'anno 2014 di euro 10mila circa lordi annui (vedi modello 730 agli atri). Ha dichiarato di essere proprietaria del 10% di un immobile di complessivi 40 mq sito in Curtea de Treges. Ebbene, la condizione reddituale della resistente sebbene non particolarmente vitale le assicura i mezzi necessari per il proprio sostentamento in linea con la professionalità acquisita e senza che siano stati evidenziati scostamenti rilevanti di reddito nel corso degli anni. La domanda di assegno divorzile va dunque rigettata.

3. La soccombenza reciproca sulla domanda di assegno divorzile nonché la circostanza che entrambe le parti siano ammesse al gratuito patrocinio impone la compensazione integrale delle spese.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:

pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra (...) e (...) in Roma il 14.5.2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, parte (...), serie (...), n. (...), dell'anno 2006.

ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;

rigetta le reciproche domande di assegno divorzile;

compensa le spese di giudizio;

Così deciso in Roma il 9 giugno 2017.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.